Nella causa 59/79,

FÉDÉRATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS DE TABLE ET VINS DE PAYS

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

LA CORTE,

composta dai signori: H. Kutscher, presidente; J. Mertens de Wilmars e Mackenzie Stuart, presidenti di Sezione: P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe, G. Bosco, A. Touffait e T. Koopmans, giudici;

avvocato generale: H. Mayras;
cancelliere: A. Van Houtte,

udito l'avvocato generale,

ha pronunziato la presente

ORDINANZA

In fatto

Con decisione 8 dicembre 1978, notificata alla Repubblica italiana, la Commissione iniziava il procedimento ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato CEE riguardo ad un progetto di legge della Regione Sicilia, relativo ad interventi straordinari per il sostegno e lo sviluppo dell'economia dell'isola e per il rafforzamento delle strutture civili.

Nell'ambito di tale procedimento, la Commissione intimava agli interessati diversi dagli Stati membri di presentarle le loro osservazioni entro un termine di otto settimane (GU n. C 305, pag. 3).

Il 25 gennaio 1979, la ricorrente (Fédération nationale des producteurs de vins de table et vins de pays) presentava al presi-

dente della Commissione un reclamo in cui veniva sottolineato che la progettata sovvenzione di 300 lire il quintale di uve lavorate dalle cantine cooperative della Sicilia era incompatibile con l'art. 92 del Trattato CEE, e si chiedeva di dichiarare l'illegittimità dell'aiuto secondo il procedimento di cui all'art. 93, n. 3, dello stesso Trattato.

Non avendo ricevuto risposta da parte della Commissione, la ricorrente proponeva, con atto 10 aprile 1979, pervenuto a questa Corte il 13 aprile successivo, un ricorso per carenza nei confronti della Commissione, in forza dell'art. 175 del Trattato CEE. Essa fa carico alla Commissione di non aver dato seguito, nel termine stabilito, al suo «reclamo» in data 25 gennaio 1979 e chiede che la Corte voglia dichiarare incompatibile con l'art. 92 del Trattato l'aiuto in questione e far revocare il relativo progetto secondo il procedimento d'urgenza di cui all'art. 93, n. 3, del Trattato.

Con domanda datata 18 maggio 1979, pervenuta in cancelleria il 22 maggio successivo, la Commissione ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità ai sensi dell'art. 91, § 1, del regolamento di procedura della Corte. Essa svolge i seguenti argomenti:

a) l'art. 175 del Trattato non si applica nella fattispecie:

   — la Commissione non ha ricevuto alcuna richiesta preliminare;

   — la Commissione dispone di un termine ragionevole per concludere l'inchiesta aperta in forza dell'art. 93, n. 2, del Trattato, e il termine contemplato dall'art. 175 di quest'ultimo è del tutto estraneo alle esigenze del procedimento ai sensi dell'art. 93;

b) il procedimento amministrativo è tuttora in corso, dato che non è stata ancora adottata alcuna decisione in merito al progetto di aiuto di cui trattasi, che, pertanto, non può essere messo in atto;

   la ricorrente non ha subito alcun danno;

c) le conclusioni della ricorrente sono inammissibili. La Commissione è l'unico organo competente a decidere in merito all'incompatibilità di un aiuto con l'art. 92, e la Corte non può sostituirsi ad essa.

Replicando a questi argomenti, la ricorrente osserva che:

a) essendo legittimata a rappresentare l'interesse collettivo dei viticoltori francesi, essa ha «interesse» a ricevere una risposta dalla Commissione, nonché ad impugnare il silenzio di questa;

b) la Commissione è stata invitata ad agire con la lettera indirizzatale dalla ricorrente;

c) la Commissione può rispondere alla ricorrente, pur senza adottare una decisione; è per questo che è stato proposto un ricorso per carenza;

d) chiedere alla Corte di dichiarare che un progetto di legge è incompatibile con l'art. 92, in un caso in cui l'esecutivo ha omesso di rispondere alle osservazioni da esso stesso sollecitate su tale progetto, che reca pregiudizio agli interessati, non significa chiederle di sostituirsi all'esecutivo.

In diritto

A norma dell'art. 91 § 3, del regolamento di procedura, salvo contraria decisione della Corte, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente. La Corte ritiene che non si debba passare alla fase orale, e decide, in conformità all'art. 91, § 3, di statuire senza indugio nella fattispecie, in base alle memorie scritte.

Il ricorso è irricevibile. Quando decide di instaurare un procedimento in base a quanto disposto dall'art. 93 del Trattato CEE, la Commissione dispone di un termine ragionevole per concludere il procedimento stesso. Il fatto che la ricorrente si sia avvalsa della possibilità di presentare le sue osservazioni, offertale dalla Commissione nel corso di tale procedimento, non può essere equiparato ad una «richiesta» ai sensi dell'art. 175 del Trattato, richiesta dalla quale comincerebbe a decorrere il termine di due mesi contemplato dal 2° comma dello stesso articolo. Si deve inoltre rilevare che le persone fisiche o giuridiche diverse dagli Stati o dalle istituzioni comunitarie possono adire la Corte, a norma del 3° comma dello stesso articolo, soltanto per contestare ad una delle istituzioni di aver omesso di emanare nei loro confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere. La ricorrente non ha rivolto alla Commissione alcuna richiesta in tal senso.

Per questi motivi,

LA CORTE

così provvede:

1° Il ricorso è irricevibile.

2° Le spese sono poste a carico della ricorrente.

Lussemburgo, 11 luglio 1979.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

H. Kutscher